

Studio Legale
IACOVINO & ASSOCIATI


PATROCINIO MAGISTRATURE SUPERIORI

SERVIZI LEGALI

ECC.MO TAR LAZIO
SEZ. 4Q
ATTO DI INTERVENTO AD OPPONENDUM
NEL GIUDIZIO n.r.g. 9779/2024

PER:

- | | |
|--------------|------------|
| 1. Gessica | Caniparoli |
| 2. Giuseppe | Puppo |
| 3. Salvatore | Randazzo |
| 4. Orietta | Mazzocco |
| 5. Cinzia | Spogli |



Tutti rappresentati e difesi, in virtù di procure speciali in calce al presente atto, dall'Avv. Vincenzo Iacovino [C.F.: ORISSIS], ed elettivamente domiciliati presso e nello Studio di questi in Roma alla ORISSIS. Si dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e notifica alla seguente pec: ORISSIS nonché al numero di fax ORISSIS;

- **interventori ad opponendum**

CONTRO

Prof.ssa Pavani Paola rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia che dichiarano di ricevere le comunicazioni alle pec ORISSIS e ORISSIS.

E NEI CONFRONTI DI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro protempore, C.F. 80185250588, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato nonché nei confronti dei controinteressati in atti.

-**resistente**

PER RESISTERE ALLA RICHIESTA DI ANNULLAMENTO

- del Decreto Dipartimentale prot. n. 0002187 del 09/08/2024, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e formazione ha approvato la

graduatoria finale del concorso straordinario di cui al D.M. n. 107/2023, in parte qua e nella parte lesiva per la ricorrente; - di tutti i provvedimenti, di data e protocollo anche non conosciuti, con i quali il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in fase di valutazione dei titoli dei candidati, non ha effettuato correttamente la conversione del punteggio in decimi, procedendo unicamente alla divisione per 10 del valore dei titoli previsti dal D.M. 138 del 3 agosto 2017, ottenuti e riconosciuti alla ricorrente; - dell'Avviso prot. n. 124319 del 09.08.2024, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha avviato la procedura di assegnazione ai ruoli regionali dei primi 519 candidati inseriti nella graduatoria di merito della procedura di cui al DM n. 107/2023, e sempre in parte qua nella parte lesiva per parte ricorrente; - del DPIT 2206 del 19.08.2024 di rettifica della graduatoria definitiva e del relativo allegato; - dei provvedimenti di data e protocollo, anche non conosciuti con i quali il MIM ha provveduto ad individuare i singoli candidati ai singoli Uffici Scolastici Regionali per l'assegnazione della sede e la sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro quali dirigenti scolastici; - di tutti gli atti, anche non noti, prodromici ma anche successivi, non conosciuti e collegati a quelli sopradescritti e censurati per i motivi sottostanti o comunque in atti

FATTO

Gli odierni interventori hanno tutti partecipato al *corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali* di cui al D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017.

Gli stessi dopo essere stati illegittimamente esclusi (la maggior parte all'esito della prova scritta ed alcuni dalla prova orale) hanno impugnato l'esclusione dapprima innanzi al TAR Lazio e successivamente al Consiglio di Stato.

Visto l'enorme mole del contenzioso che si protraeva da oltre 6 anni, con Decreto n. 107 dell'8 giugno 2023 (in attuazione dell'art. 5, commi da 11-quinquies a 11-novies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la legge 24 febbraio 2023, n. 14, e succ.) il Ministro dell'Istruzione e del Merito ha definito le modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e la relativa prova finale per l'inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso di cui al DDG n. 1259/2017 dei candidati che avevano titolo a parteciparvi ai sensi dell'articolo 5, comma 11-septies del Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14.

Infatti, i «*soggetti destinatari della procedura in oggetto sono individuati dall'art. 2 del DM 107/2023: "1. Alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno*

la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate:

- a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta;*
- b) abbiano superato la prova scritta e la prova orale cui siano stati ammessi in forza di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;*
- c) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale».*

Gli odierni interventori, avendo tutti i requisiti previsti dal Decreto 107/2023 partecipavano alla procedura selettiva consistente in una prova scritta della durata di 120 minuti con cento quesiti, mentre gli interventori che non avevano superato la prova orale affrontavano una nuova prova (sempre orale) della durata di 60 minuti consistente in un colloquio su quesiti predisposti dalla commissione.

Gli stessi venivano quindi ammessi alla frequenza del corso intensivo di Formazione (previo pagamento della cospicua quota di adesione prevista dal Ministero) avendo conseguito un punteggio minimo superiore a quello previsto dal Decreto.

All'esito del corso gli stessi superavano anche la prova finale consistente nella esposizione orale di una relazione e di un elaborato tecnico-pratico, discusso innanzi ad una commissione.

- I docenti indicati in epigrafe, pur non avendo la posizione di parti formali nel giudizio pendente innanzi a Codesto TAR Lazio, sez. terza bis, rg 9779/2024, sono potenzialmente esposti al pregiudizio conseguente all'annullamento, e prima ancora alla sospensione degli effetti dei provvedimenti gravati, e così vantano un interesse a tutelare la situazione di vantaggio connessa alla conferma di quegli stessi atti -dipendente da quello dei resistenti in via principale;

- Anche rispetto agli odierni intervenienti pare infatti configurabile una posizione soggettiva di interesse a che l'Amministrazione dell'istruzione proceda ai giusti scorrimenti della graduatoria definiva della procedura di cui al DM 107/2023 alla quale partecipavano con esito favorevole, realizzando così l'ambizione ad accedere all'agognato ruolo di dirigente scolastico, a copertura di posti vacanti e disponibili, nell'interesse - s'è detto - dei medesimi, ma anche di quello più generale e comune del sistema nazionale di istruzione;

- Ciò agendo contro atti che potrebbero determinare un potenziale pregiudizio di tale interesse, nella specie a causa di una incongrua e discriminatoria valorizzazione dei titoli degli aspiranti, rispetto alle indicazioni delle norme e dei principi vigenti;

- I medesimi hanno dunque interesse ad intervenire ad opponendum nel presente giudizio, al fine di contestare i motivi di impugnativa proposti dalla ricorrente, e di assicurarsi che venga confermata la

legittimità dei provvedimenti dalla medesima impugnati che correttamente defalcavano come per legge il punteggio assegnato ai titoli posseduti dai candidati così da ricondurli nell'ambito del peso proporzionali ai medesimi assegnati dalle norme;

I

INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO PER CARENZA DI INTERESSE

~~In via ulteriormente preliminare, il gravame merita di essere dichiarato inammissibile anche in ragione dell'assenza di interesse al ricorso in capo alla ricorrente.~~

Il ricorso, infatti, non supera la c.d. prova di resistenza: l'impugnazione, valutata in concreto per come è stata elaborata dall'avversa difesa, se accolta non è in grado di produrre un'utilità certa in favore della ricorrente.

Tuttavia, nel caso di specie, *de facto*, parte ricorrente, venendo meno all'onere della prova, non dimostra di beneficiare, nemmeno in termini strumentali, di un eventuale accoglimento del ricorso, non avendo provveduto ad alcuna comparazione con gli altri candidati.

II

INFONDATEZZA NEL MERITO DEL RICORSO

Con una strumentale ed infondata interpretazione del DM 107/2023 la controparte chiede per la prima volta nella storia delle procedure di reclutamento a DS, **di attribuire ai titoli un peso assurdo ed incomprensibile ossia il 75% del totale (30 punti ai titoli e 10 punti alla prova concorsuale).**

Con una a seconda interpretazione altrettanto strumentale ed infondata (che peraltro si pone in contrasto con la prima e di qui anche la inammissibilità del ricorso) la controparte **vorrebbe dare ai titoli il peso del 50%, ovvero pari a quello della prova (10 punti max alla prova e 10 punti max ai titoli).** Questa seconda opzione deriva dalla strumentalizzazione della frase "riduzione su base decimale" con cui la controparte vorrebbe erroneamente intendere che tutto dovrebbe essere riportato sulla base di un punteggio massimo di 10 (sia prova che titoli, in palese contrasto con la norma di riferimento).

Prima di evidenziare la palese infondatezza ed irragionevolezza del contenuto del ricorso si evidenzia subito, in via preliminare, che nel concorso di che trattasi il valore dei titoli oggi oggetto di contestazione è quello più alto mai previsto nei recenti concorsi avendo un peso del 30% rispetto alla prova.

A dimostrazione di quanto sopra si evidenzia che:

- 1) nel Concorso a DS bandito nel 2017 **il valore dei titoli assume un peso 15% rispetto alla prova** ossia: 100 alla prova scritta; 100 alla prova orale; 30 ai titoli;
- 2) Nel Concorso ordinario a DS del 2023 **il valore dei titoli assume un peso 15% rispetto alla prova** ossia: 100 alla prova scritta; 100 alla prova orale; 30 ai titoli;

3) Nel concorso ordinario per Dirigenti Tecnici del 2024: **il valore dei titoli assume un peso 5% rispetto alla prova** ossia: 140 punti alla prova scritta; 60 punti alla prova orale; 10 come punteggio massimo ai titoli.

4) Nei concorsi riservati a DS Campania 2011 e buona scuola 2015, **il peso dei titoli non ha superato 1/3 del totale come previsto dal DPR 487/1994.**

Quindi, il legislatore nel caso di **specie ha già previsto una super valutazione dei titoli senza precedenti** (anche in maniera discutibile) **andando però comunque a rispettare il parametro massimo previsto dal DPR 487/1994, ovvero di non superare 1/3 del totale, previsto dalla normativa vigente.**

Già questa preliminare osservazione lascia comprendere la irragionevolezza ed infondatezza delle tesi sostenute nel ricorso di controparte.

Tanto premesso, si evidenzia quanto segue per evidenziare la correttezza dell'operato del Ministero dell'Istruzione.

La norma che disciplina la valutazione dei titoli nei pubblici concorsi è contenuta **nell'art.8, comma 2 del DPR n.487/1994** (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) prevede che ***“Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli”.***

Il DM 107/2023 che ha disciplinato la procedura riservata del Concorso per Dirigenti Scolastici, prevede all'articolo 9 che i candidati che sostengono la prova finale del corso intensivo di formazione «sono inseriti in un elenco graduato sulla base del punteggio ottenuto nella prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui al precedente articolo 7 e dei titoli valutabili ai sensi della Tabella A allegata al DM n. 138/2017 posseduti alla data del 29 dicembre 2017 e dei titoli di precedenza».

Senonché, lo stesso DM 107/2023 specifica che superano la prova di accesso al corso intensivo di formazione (scritta o orale a seconda dei casi) «i candidati che conseguono un punteggio complessivo pari o superiore a 60/100» e che «il punteggio così ottenuto va convertito su base decimale, mantenendo la frazione decimale eventualmente conseguita dal candidato»,

Or, dunque, i titoli valutabili ai sensi della tabella A del Regolamento di cui al DM n. 138/2017, cui rinvia il DM 107/2023, sono espressi, come noto, in centesimi, fino ad un massimo di 30 punti, in quanto l'art. 12 del medesimo prevede che «Per la valutazione della prova scritta, di quella orale e per la valutazione dei titoli, la Commissione del concorso ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 100, 100 e 30 punti».

I meccanismi di valutazione sopra descritti aderiscono al dettato dell'art. 8, comma 2, del DPR 487/1994, il quale prevede che «Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli».

Tale norma rappresenta il parametro di base al fine di individuare il massimo punteggio attribuibile ai titoli.

Quindi, se il valore della prova è pari a 10, ai titoli non può essere attribuito un valore superiore a 3,3: $(10 \times 10) : 30 = 3,3$.

Invece, nella tabella della valutazione dei titoli che la ricorrente allega nel ricorso si evince che, con il meccanismo di calcolo utilizzato, il massimo valore dei titoli è pari a 10, tanto quanto il valore della prova sostenuta, addivenendo così ad una paritetica valutazione di 10 punti per la prova concorsuale e per la valutazione dei titoli. Ciò, in palese violazione del disposto di cui all'articolo 8, comma 2 del DPR 487/1994, che sancisce tassativamente che la proporzione che il punteggio attribuito ai titoli può avere sul punteggio complessivo non può essere superiore a 10/30 o equivalenti.

Alla luce di quanto illustrato, emerge come l'amministrazione procedente abbia rispettato i canoni di legge aderenti alla fattispecie nella stesura della graduatoria qui inopinatamente sospesa: il DPR 487/1994 impone il vincolo di non superare il valore di 10/30 della prova.

La soluzione adottata dall'amministrazione (l'attribuzione di 3 punti per i titoli, ovverosia dare un peso del 30% ai titoli rispetto alla prova) risulta, quindi, pienamente idonea a garantire il rispetto della ratio ispiratrice del sistema delineato per la speciale procedura in esame, consentendo il mantenimento di una effettiva graduazione dei punteggi conseguiti dai candidati, senza violare altre disposizioni che vengono in rilievo in materia di assunzione dei dirigenti scolastici.

Nondimeno, la soluzione appare maggiormente aderente al dato normativo di cui alla disciplina speciale in esame che rinvia, proprio in relazione ai titoli, al DPR 487/1994.

Il decreto, infatti, menziona espressamente il Regolamento concorsi nelle proprie premesse e, inoltre, all'art. 11 (Norme di salvaguardia), ribadisce che «per quanto non previsto dal presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487».

Inoltre, anche il D.M. 138/2017 contiene una previsione in termini, ove all'art. 12 prevede che «Per la valutazione della prova scritta, di quella orale e per la valutazione dei titoli, la Commissione del concorso ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 100, 100 e 30 punti». Analoga disposizione è stabilita anche dal successivo D.M. 13 ottobre 2022, n. 194.

Dunque, la soluzione adottata è senza dubbio legittima e ragionevole perché evita una integrazione della disciplina secondo parametri non previsti dalla normativa speciale.

Inoltre, il meccanismo evidenziato non determina in concreto alcuna disparità di trattamento tra i candidati della procedura ordinaria e quelli della procedura straordinaria in quanto questi ultimi, ai sensi dell'art. 9 del DM 107/2023, sono inseriti in un elenco graduato aggiunto in coda alla graduatoria di merito del concorso bandito con decreto del Direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 novembre 2017, n. 1259.

Giovi, sul punto, ricordare che la normativa primaria che sovviene nel caso di specie ha imposto e garantito la selettività della procedura (prevedendo l'accesso per il tramite di una prova scritta o, in alcuni casi selezionati, di una prova orale).

Tuttavia, dalla stessa, non emerge alcun canone espresso in relazione titoli valutabili nella selezione, per i quali, quindi, è consentito fare riferimento alle regole del DPR 487/1994.

Nondimeno, nel silenzio della legge, rientra nella discrezionalità dell'amministrazione la disciplina di dettaglio della procedura concorsuale e delle modalità di formazione della graduatoria, nel rispetto dei principi dettati dalla normativa generale sui concorsi pubblici o dalla normativa di settore relativa ai concorsi nella scuola. Ebbene, nella procedura in esame l'amministrazione non ha ancorato le proprie scelte a logiche arbitrarie e discriminatorie, ma si è attenuta alle previsioni dell'art. 8, comma 2 del DPR 487/1994, nel cui schema rientra l'odierna selezione.

La stessa Giurisprudenza amministrativa, peraltro, ha avuto modo di evidenziare in maniera del tutto condivisibile che *“nei concorsi per titoli ed esami, l'incidenza dei titoli sul punteggio complessivo finale è stata graduata direttamente dal legislatore, il quale all'art. 8 comma 2, del d.p.r. 487/94 ha previsto espressamente che per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente. Quindi, il problema di graduare l'incidenza dei titoli e del relativo punteggio sulla votazione complessiva finale è stato risolto a monte direttamente dal legislatore che ha normativamente prefissato il limite invalicabile dell'incidenza dei titoli sulla valutazione complessiva”* (Consiglio di Stato, Sez. V, 7 ottobre 2013, n. 4922).

Nel caso di specie trattavasi proprio di un concorso per titoli ed esami come previsto nella stessa domanda di partecipazione alla procedura di che trattasi laddove era specificato in maniera testuale “concorso riservato per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale Dirigente Scolastico di cui al D.M. 107 del 08.06.2023”

Ad ulteriore dimostrazione della correttezza dell'operato del Ministero dell'Istruzione anche le relazioni redatte da due illustri professori e docenti Universitari su incarico degli odierni interventori. La prima relazione (che si allega tra i documenti) è stata redatta dal Prof. Elio Piazza, Professore a contratto delle seguenti materie negli Anni Accademici (A.A.) 1990 – 2024 presso il Politecnico di Milano: Calcolo delle Probabilità e Statistica 10 cfu, Ingegneria Informatica on Line (IOL)

Probabilità e Statistica Matematica 10 cfu, Ingegneria Gestionale Modelli Statistici e Processi Stocastici 6 cfu, Ingegneria Ambientale; laurea magistrale Analisi Matematica 1 e Geometria 10 cfu, Ingegneria della Produzione - Lecco Analisi Matematica 2, 10 cfu, Ingegneria Gestionale Statistica 6 cfu, Ingegneria Energetica Analisi C, 5 cfu, Ingegneria Chimica A partire dall'A.A. 2015-2016 Attività di Supporto alla Didattica: Calcolo Delle Probabilità E Statistica (2 squadre), Ingegneria Informatica (IOL), autore di numerose pubblicazioni in ambito matematico.

SCOPO DEL DOCUMENTO

La presente relazione è stata richiesta dai Resistenti per dimostrare al TAR Lazio la congruità del processo valutativo seguito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito nella procedura concorsuale riservata per dirigenti scolastici di cui al Decreto Ministeriale n. 107 dell'8 giugno 2023.

In particolare, verranno analizzate le espressioni contenute nell'art. 6 comma 2 del Bando di concorso (DM 107 dell'08/06/2023) "il punteggio così ottenuto va convertito su base decimale mantenendo la frazione decimale eventualmente conseguita dal candidato" e nelle premesse del decreto di approvazione della graduatoria (decreto dipartimentale n. 2187 del 09/08/2024) "conversione su base decimale del punteggio dei titoli".

Sarà quindi esaminato il processo valutativo seguito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per la formulazione della graduatoria finale del concorso de quo.

SCENARIO E SEQUENZA DEGLI EVENTI

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha proceduto alla conversione in decimi della valutazione della prova concorsuale, inizialmente espressa in centesimi (punteggio massimo: 100); in ossequio all'art. 6 del Bando "il punteggio così ottenuto va convertito su base decimale mantenendo la frazione decimale eventualmente conseguita dal candidato" il Ministero ha operato una divisione per 10.

Ha poi convertito, analogamente, il punteggio dei titoli posseduti dai candidati (massimo: 30); in ossequio al decreto di approvazione della graduatoria (decreto dipartimentale n. 2187 del 09/08/2024) "conversione su base decimale del punteggio dei titoli" ha effettuato una divisione per 10.

Sulla base di quanto sopra, il Ministero ha convertito 100 in 10 e 30 in 3

Questa conversione ha mantenuto inalterato il rapporto tra il punteggio dei titoli e il totale punteggio prima della conversione: infatti $30 : 130 = 3 : 13$ (30 sta a 130 come 3 sta a 13).

Il punteggio massimo attribuibile è quindi risultato 13, derivante da $10 + 3$

Il DPR 487/1994, che disciplina i concorsi pubblici, all'art. 8 prevede che "per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente".

CONCLUSIONI

Stabilito che 100 è il punteggio massimo della prova, il punteggio dei titoli ("Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente") va aggiunto a 100.

Dai documenti da me consultati questo è quello che ha correttamente fatto il ministero. Per ogni candidato è stata valutata la sua prova inizialmente calcolata in centesimi (per esempio 75/100) e trascritta poi in decimi (nell'esempio e conseguentemente 7,5).

Di ogni candidato, secondo poi la Tabella A DM 138-2017 (allegato 2), sono stati calcolati i titoli in trentesimi (per esempio 11/30). Tale valutazione è poi stata trascritta in decimi (nell'esempio e conseguentemente 1,1 su base decimale).

La tabella (Valutazione titoli Tabella A DM 138/2017 - Concorso DS riservato DM 107/2023, allegato) stabilisce un punteggio massimo per i titoli pari a 30 (misurato in centesimi). Quindi il punteggio dei titoli non può superare i 10/30 della prova, cioè 30 se misurato in centesimi, 3 se misurato in decimi (Valutazione titoli concorso DS riservato DM 107_23 ELENCO ALFABETICO, allegato).

Per un totale massimo complessivo (in decimi) di 10 (massimo per la prova) + 3 (massimo per i titoli).

Applicando correttamente questa impostazione annunciata nel bando del concorso (vedi tabella Procedura di reclutamento riservato dirigenti scolastici - DM107/23 Graduatoria definitiva) il Ministero ha calcolato i punteggi complessivi meritati dai concorrenti secondo, appunto la formula voto in decimi della prova + voto in decimi dei titoli = voto totale (massimo raggiungibile 13).

(Vedi Allegato al DPIT 2206 del 19.08.24 RETTIFICA Graduatoria definitiva, allegato).

Da tale disamina, emerge la piena conformità della condotta del Ministero alle norme che regolano il concorso.

Il ministero ha agito correttamente.

La presente relazione dimostra e certifica che le espressioni analizzate dei documenti ministeriali sono state correttamente interpretate ed agite.

La conversione operata dal MIM (prova concorsuale: da massimo 100 punti a 10; valore dei titoli: da massimo 30 punti a 3) mantiene lo stesso rapporto dei valori prima della conversione e rispetta il dettato normativo del DPR 487/1994 "per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente".

Prof. Elio Piazza

La seconda relazione (che si allega nei documenti) è stata redatta dal **Prof. Stefano Herzel** attualmente professore ordinario di Matematica Finanziaria e Attuariale presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". Afferisce al Dipartimento di Economia e Finanza ed insegna i corsi

tipici del mio settore disciplinare (come Matematica Generale, Matematica Finanziaria, Teoria del Portafoglio Finanziario, ecc.) sia per i corsi di laurea triennale che specialistica che di dottorato. Già vicedirettore del Dipartimento di Economia e Finanza, Direttore del Master of Science in Finance and Banking e componente della Giunta della Facoltà di Economia dell'Università di Tor Vergata. Partecipa attivamente al dibattito scientifico nazionale e internazionale scrivendo articoli su riviste del settore, organizzando e partecipando a convegni. Ha partecipato a numerose commissioni di concorso per la chiamata in ruolo di professori e ricercatori universitari.

SCOPO DEL DOCUMENTO

La presente relazione mi è stata richiesta dai Resistenti per dimostrare al TAR Lazio la congruità del processo valutativo seguito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito nella procedura concorsuale riservata per dirigenti scolastici di cui al Decreto Ministeriale n. 107 dell'8 giugno 2023.

In particolare, analizzerò le espressioni contenute nell'art. 6 comma 2 del Bando di concorso (DM 107 dell'08/06/2023) "il punteggio così ottenuto va convertito su base decimale mantenendo la frazione decimale eventualmente conseguita dal candidato" e nelle premesse del decreto di approvazione della graduatoria (decreto dipartimentale n. 2187 del 09/08/2024) "conversione su base decimale del punteggio dei titoli".

Quindi, esaminerò il processo valutativo seguito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per la formulazione della graduatoria finale del concorso, riportando le mie conclusioni.

SCENARIO E SEQUENZA DEGLI EVENTI

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha proceduto alla conversione in decimi della valutazione della prova concorsuale dividendo per 10 il valore di ciascun punto, in ossequio all'art. 6 del Bando "il punteggio così ottenuto va convertito su base decimale mantenendo la frazione decimale eventualmente conseguita dal candidato".

Ha poi proceduto analogamente, dividendo per 10 il valore di ciascun punto, per quanto riguarda il punteggio dei titoli posseduti dai candidati, in ossequio al decreto di approvazione della graduatoria (decreto dipartimentale n. 2187 del 09/08/2024) "conversione su base decimale del punteggio dei titoli".

Infine, ha compilato l'elenco graduato dei candidati, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Bando (Graduatoria finale), sommando i punteggi ottenuti.

CONCLUSIONI

L'espressione "convertire su base decimale" deve essere intesa come cambio di unità di misura, come avviene, per esempio, passando da una misura espressa in centimetri ad una espressa in decimetri (Esempio: $35\text{ cm} = 3,5\text{ dm}$). Pertanto, reputo corretta l'interpretazione data dal Ministero.

L'articolo 8 dal DPR 487/1994, che disciplina i concorsi pubblici prevede che "per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente". Nella graduatoria in oggetto, il punteggio massimo complessivo è 13 punti (la somma di 10 punti per la prova concorsuale e 3 punti per i titoli), quindi il peso dei titoli sul totale è 3/13. Essendo 3/13 minore di 10/30, la norma in questione risulta pertanto soddisfatta.

Se, diversamente dai fatti, il Ministero avesse interpretato l'espressione "convertire su base decimale" come "esprimere i voti in decimi" e avesse proceduto eseguendo la somma delle valutazioni, avrebbe commesso tanto un errore di interpretazione del Bando quanto una violazione del citato articolo 8 dal DPR 487/1994, dato che il punteggio massimo complessivo sarebbe stato pari a 20 e il peso dei titoli rispetto al totale pari a 10/20, valore superiore al limite di 10/30 previsto dalla norma.

Alla luce di quanto esposto, ritengo quindi che il Ministero abbia stilato la graduatoria in maniera corretta dal punto di vista dell'interpretazione del Bando e in accordo con quanto previsto dall'articolo 8 del DPR 487/1994.

Roma, 25 settembre 2024, Prof. Stefano Herzel

Alla luce di tutto quanto sopra risulta evidente l'infondatezza del ricorso proposto

INSUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA

La ricorrente non versa in condizioni di disagio lavorativo, ragion per cui non ricorre la necessità di dover preservare la *res adhuc* integra.

Ciò, in quanto non risulta integrata la circostanza per la quale, se non fosse accolta la richiesta cautelare, la sentenza di merito risulterebbe inevitabilmente *inutiliter data*, alla luce delle inconsistenti (se non del tutto assenti) evidenze prodotte dalla ricorrente in punto di prova di resistenza.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tar Lazio rigettare il ricorso proposto in quanto inammissibile ed in ogni caso infondato nel merito e rigettare la domanda cautelare per tutti i motivi sopra esposti.

In ogni caso, condannare i ricorrenti al pagamento delle spese legali da distrarre in favore del procuratore antistatario.

Roma, 04 ottobre 2024

Avv. Vincenzo Iacovino

